

IL PATTO DI FAMIGLIA QUALE STRUMENTO DI
TRASMISSIONE DEI BENI AZIENDALI: PROSPETTIVE
EVOLUTIVE E POTENZIALITÀ INESPRESSE

*PATTO DI FAMIGLIA AS AN INSTRUMENT FOR THE TRANSFER
OF BUSINESS ASSETS: DEVELOPMENT PERSPECTIVES AND
UNEXPLOITED POTENTIALITIES*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1630-1651



Marco LI POMI

ARTÍCULO RECIBIDO: 10 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il presente studio mira ad approfondire i lineamenti del patto di famiglia in chiave sistematico-evolutiva. Dopo un'analisi delle ragioni storiche che hanno portato alla nascita di tale istituto in Italia, viene indagata la sua ratio in relazione agli interessi che lo stesso mira a realizzare.

Successivamente, viene dato rilievo alla letteratura relativa alle diverse posizioni che si sono contese il campo, nonché alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, per lo più riguardanti i profili tributari dell'istituto, ma anche la natura e la struttura dello stesso.

Alla luce dello stato dell'arte in materia, infine, vengono offerte alcune considerazioni di sintesi nella prospettiva di una nuova valorizzazione applicativa del patto di famiglia.

PALABRAS CLAVE: Patto di famiglia; diritto successorio; ratio; natura; regime impositivo; ordine pubblico economico; valorizzazione; possibilità di riforma.

ABSTRACT: *The present study aims to address the topic of the family covenant from a systematic-evolutionary perspective. After an analysis of the historical reasons that led to the birth of this institution, its ratio is taken under consideration in relation to the interests involved. Therefore, emphasis is given to the doctrinal formant, and to the various positions that have contested the field, as well as to the most recent jurisprudential developments, mostly concerning the tax profiles of the institution. Finally, in light of the state of the art relating to the topic, some reflections are presented with a particular concern to a new applicative valorization of the family covenant.*

KEY WORDS: *Family covenant; inheritance law; rationale; nature; tax regime; economic public policy; enhancement; possibility of reform.*

SUMARIO.- I. IL PATTO DI FAMIGLIA. RATIO E GENESI DELL'ISTITUTO ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO.- II. LE RIFLESSIONI DELLA DOTTRINA SULLA NATURA DELL'ISTITUTO.- III. IL REGIME IMPOSITIVO DEL PATTO: EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI.- IV. PER UNA RIVITALIZZAZIONE ERMENEUTICA DEL PATTO DI FAMIGLIA, OLTRE L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

I. IL PATTO DI FAMIGLIA. RATIO E GENESI DELL'ISTITUTO ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

La necessità di una legge volta a favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia è stata a lungo fortemente avvertita tanto a livello nazionale quanto a livello sovranazionale. Già nel 1994, l'Unione Europea invitava l'Italia — e anche quei Paesi, tra i quali Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Lussemburgo in cui il divieto dei patti successori è ancora vigente — a intervenire per abrogare tale divieto, o almeno ridurne l'ambito di operatività, nell'ottica di una tutela del patrimonio aziendale nel passaggio generazionale della gestione dell'impresa.

Nella Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CE), sulla successione delle piccole e medie imprese, si è osservato che, ogni anno, diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà relative alla successione dell'imprenditore, con ripercussioni negative non solo sul tessuto economico imprenditoriale, ma anche sui creditori e soprattutto sui lavoratori che in tali realtà trovano impiego¹.

¹ All'art. 1 della Raccomandazione vengono sinteticamente individuati gli obiettivi che essa si propone. Si stabilisce, infatti, che: "Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita; creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione; consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore; assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza o dell'impresa; incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia".

Tale Raccomandazione evidenzia, inoltre, che la connessa perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorabile, perché non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente pianificazione della successione ed all'inadeguatezza della legislazione di alcuni Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale. La Commissione ha, pertanto, ritenuto necessaria l'adozione di una serie di interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori, affinché preparino efficacemente la loro successione fintanto che sono ancora in vita, al fine di aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa, ed ha evidenziato l'esigenza di modificare le leggi degli Stati membri, al fine di rendere più razionali ed efficienti le norme successorie, che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell'imprenditore.

• **Marco Li Pomi**

Dottorando di ricerca in Diritto civile nell'Università LUMSA. E-mail: m.lipomi@lumsa.it

Sulla scorta delle suddette indicazioni di matrice europea, è stato così introdotto², nell'ordinamento italiano, l'istituto del patto di famiglia con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, che ha riformato il libro II del codice civile attraverso l'inserimento degli artt. 768-bis-768-octies all'interno del nuovo capo V bis, nel Titolo VI relativo alla divisione. Mediante tale introduzione, il legislatore ha di fatto fissato una deroga, sia pur discussa, al generale divieto di patti successori sancito dall'art. 458 c.c.³.

Ai sensi dell'art. 768-bis c.c. il patto di famiglia può essere definito, in via generica, come il contratto⁴ attraverso il quale un imprenditore, "disponente",

- 2 Nel nostro Paese la Raccomandazione CE fu recepita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che promosse una ricerca avente ad oggetto la successione nell'impresa di famiglia attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro coordinato dai professori Antonio Masi e Pietro Rescigno e composto dai professori Guido Alpa, Andrea Fedele, Giuseppe B. Portale, Salvatore Tondo, Mario Stella Richter jr., Andrea Zoppini, Paolo Puri nonché dai notai Marco Ieva e Nicola Raiti. Da tale ricerca, svoltasi tra il 1996 e il 1997, scaturì un articolato che venne presentato e illustrato in un convegno di studio svoltosi a Macerata nel 1997. I risultati di questo convegno offrirono lo spunto per la presentazione di un disegno di legge da parte del Senatore Andrea Pastore, che non venne approvato nel corso della XII legislatura, ma fu ripresentato nell'identico contenuto nel corso della legislatura successiva e contribuì all'approvazione della legge in esame. Per ulteriori approfondimenti sull'iter parlamentare della riforma cfr. l'analitica ricostruzione di CASU, G.: "Il patto di famiglia. Rassegna ordinata di dottrina nella sua prima interpretazione", *Consiglio Nazionale del Notariato, Rivista Studi e Materiali CNN*, 2006, p. 1823 ss., il quale così continua nella sua analisi: "Nel procedere a delineare un progetto di riforma, il gruppo di studio si prefisse di impedire che nel trasferimento successorio dell'attività imprenditoriale si creasse un assetto litigioso, in collegamento con l'inevitabile ampliamento della base proprietaria e del frazionamento del controllo aziendale che si verificano come effetto inevitabile di una successione ereditaria. E per procedere ad un assetto negoziale in vita del disponente, che valesse a scongiurare detti pericoli, ci si è trovati di fronte a due ostacoli normativi da elidere o comunque da restringere: a) il principio dell'insensibilità della natura dei beni nella disciplina delle successioni a causa di morte (nel senso che nel regime giuridico in vigore tutti i beni che rientrano nel patrimonio del *de cuius*, ivi compresa l'azienda, hanno identico trattamento); b) il divieto dei patti successori. Per superare gli intralci normativi in materia successoria, il gruppo di studio si è prefisso i seguenti obiettivi: a) preservare l'unità del bene produttivo; b) favorire l'univocità del controllo; c) anticipare in vita il trasferimento dell'impresa. Il gruppo di studio si è confrontato con gli ordinamenti stranieri in materia ed ha effettuato una scelta che tiene conto da una parte del diritto tedesco (sul punto dell'anticipazione della successione per una determinata categoria di beni ereditari), da un'altra parte del diritto francese (sul punto di garantire ai legittimari un ristoro finanziario sulla loro quota di legittima)". Per un ulteriore approfondimento sul tema v. OLIVIERO, F.: "Il consenso alla trasmissione generazionale anticipata della ricchezza: "partecipanti" e "terzi" nel patto di famiglia", in AA.VV.: *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali, Questioni di diritto positivo* (a cura di M. TESCARO), ESI, Napoli, 2022, p.827 ss.
- 3 L'art. 1 della legge 14 febbraio 2006, n.55 ha, infatti, modificato tale norma con l'inciso iniziale "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 768 bis e seguenti". Sul punto si rinvia alle riflessioni di CACCAVALE, C. e TASSINARI, F.: *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 ss.; ma anche RIVA, I.: *Patto di famiglia, Libro secondo: Successioni artt. 768bis-768octies, Commentario del Codice Civile e codice collegati Scialoja-Branca-Galgano* (a cura di G. DE NOVA), Zanichelli, Bologna-Roma, 2021, p. 10 ss., la quale, in maniera precisa, analizza il rapporto tra patto di famiglia e divieto di patti successori.
- 4 Che, come sancisce l'art. 768-ter c.c., deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità. Tale trasferimento, inoltre, da un lato — in caso di impresa individuale — deve avvenire in maniera compatibile alla disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. salvaguardando i diritti e le prerogative in favore dei familiari che prestano la loro attività nell'azienda; dall'altro, il trasferimento deve rispettare le differenti tipologie societarie e quindi la disciplina dettata in tema di diritto societario che subordina il trasferimento delle partecipazioni sociali a determinati presupposti. Per ciò che concerne la disciplina dell'impresa familiare, gli aspetti più importanti da rilevare sono il diritto alla liquidazione e il diritto di prelazione a favore dei familiari che prestano la loro attività all'interno dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis, commi 4 e 5 c.c. Per ciò che attiene, invece, il rispetto della disciplina in materia societaria si veda RIZZI, G.: "Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare con le differenti tipologie societarie", in AA.VV.: *Patti di famiglia per l'impresa, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 244. Nel senso che le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento il patto di famiglia non possono prevalere sulla diversa esigenza che la circolazione delle quote sociali avvenga con l'osservanza

attribuisce la titolarità di un'azienda o di partecipazioni societarie ad uno o più dei suoi discendenti, "assegnatari", i quali, contemporaneamente e nel solco della medesima operazione economica, provvedono a liquidare una somma, corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c., in favore dei "legittimari non assegnatari"⁵.

La *ratio* dell'istituto⁶, sulla falsariga delle indicazioni di stampo europeo, è, anzitutto, quella di garantire la stabilità e la funzionalità futura delle aziende, fornendo agli imprenditori uno strumento giuridico idoneo a realizzare tempestivamente il passaggio intergenerazionale dell'azienda (o delle partecipazioni societarie), così anticipando l'effetto successorio del relativo *asset*. L'obiettivo, in altri termini, è di evitare che la disciplina propria delle successioni *mortis causa* o della donazione — in particolare, l'assoggettabilità alla collazione ed eventualmente all'azione di riduzione — costituisca un impedimento al trasferimento della ricchezza, arrecando di fatto un pregiudizio alla continuità dell'esercizio dell'impresa e alle ragioni dell'economia⁷.

L'imprenditore, invero, attraverso tale istituto, avrebbe la possibilità di pianificare con largo anticipo il passaggio intergenerazionale della propria azienda, stipulando

delle regole poste a presidio del diritto societario si veda VOLPE, F.: *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies, Il codice civile Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, p. 72, secondo il quale "se fosse possibile derogare alle norme di diritto societario attraverso il patto di famiglia, si realizzerebbe una circolazione *inter vivos* delle quote sociali, in cui la scelta dello schema legislativo in esame sarebbe indotta più che da garantire la trasmissione familiare della ricchezza, dalla volontà di eludere l'applicazione di determinati presupposti".

- 5 Ovverosia di coloro che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la sua successione *mortis causa* nel momento in cui viene stipulato il contratto tra tutti i soggetti chiamati a parteciparvi. È fatta salva la rinuncia da parte di costoro ad ottenere la liquidazione, che può avvenire anche in natura.
- 6 Per ulteriori approfondimenti circa la *ratio* del patto di famiglia v. soprattutto l'attenta disamina prospettata da PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", *Rass. dir. civ.*, 2008, ESI, Napoli, p. 146 ss.
- 7 A tal proposito cfr. la puntuale analisi di FERRUCCI, A.: "Il patto di famiglia: casi e questioni di interesse notarile", *Focus Civilistico* (a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Notarile), 16 giugno 2022, secondo la quale "La trasmissione dell'impresa di famiglia, infatti, ossia il passaggio generazionale tipicamente da genitori a figli, ha da sempre rappresentato un problema e, prima dell'introduzione della disciplina del patto di famiglia, l'imprenditore che intendeva trasferire l'impresa aveva a disposizione sostanzialmente due strumenti: il testamento e la donazione, che peraltro non davano – e non danno – alcuna garanzia di stabilità all'attribuzione. Come noto, sia le disposizioni testamentarie che le donazioni sono esposte al rischio dell'azione di riduzione che i legittimari pretermessi o lesi possono esperire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento, che può determinare un obbligo di restituzione da parte dell'erede o del donatario di quanto ricevuto, quando gli atti posti in essere abbiano leso la legittima spettante agli altri legittimari. Le donazioni poi sono soggette a collazione in sede di divisione ereditaria, potendo i condividenti non assegnatari che ne abbiano diritto pretendere l'imputazione del valore dei beni donati alla quota di legittima del donatario, con ciò determinandosi la riconduzione del bene in natura nella massa ereditaria da dividere e l'obbligo di versare in denaro l'eccedenza rispetto alla propria quota. La trasmissione effettuata mediante il patto di famiglia è disciplinata viceversa da regole peculiari, dettate dal legislatore in deroga rispetto ai principi generali del diritto delle successioni *mortis causa* del disponente: le attribuzioni realizzate con il patto di famiglia sono sottratte alla instabilità tipica delle donazioni, le quali, nella successione *mortis causa* del donante, sono soggette all'obbligo di collazione e alla esperibilità dell'azione di riduzione da parte dei legittimari del donante. Viceversa, in presenza di un patto di famiglia, una volta che si apre la successione *mortis causa* del disponente, i legittimari del disponente non potranno esperire l'azione di riduzione verso le attribuzioni effettuate con il patto, e le medesime attribuzioni saranno sottratte all'obbligo di collazione".

un accordo in forza del quale l'azienda (o le quote sociali che la rappresentano) è attribuita a quello fra i suoi discendenti che egli ritiene — per ragioni di esperienza e formazione o, più semplicemente, per indole e inclinazione professionale — più idoneo ad assicurare la continuità gestionale dell'azienda; il beneficiario di tale assegnazione, contestualmente, è obbligato *ex lege* ad una liquidazione (in denaro o in natura) da corrispondere in favore dei legittimari non assegnatari⁸.

Così, il nuovo assetto che si viene a delineare è destinato ad essere stabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 468-*quater*, comma 4, c.c., quanto ricevuto dai contraenti non è più intaccabile dall'eventuale esercizio delle azioni poste a tutela dei legittimari⁹.

Dopo avere brevemente perimetrato il contesto entro il quale l'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento e le ragioni per cui si è ritenuto opportuno provvedere alla "nuova" disciplina, si passerà adesso a riflettere sulle teorie principali — circa la natura e la struttura del patto di famiglia — che, all'indomani della riforma, si sono contese il campo tra i commentatori.

II. LE RIFLESSIONI DELLA DOTTRINA SULLA NATURA DELL'ISTITUTO.

Le teorie più significative oggi prospettate afferenti alla natura giuridica, alla struttura e alla funzione del patto di famiglia possono essere così brevemente sintetizzate.

Secondo una prima corrente di pensiero¹⁰, il patto di famiglia rappresenterebbe una donazione modale: una liberalità, dunque, avente ad oggetto l'azienda

8 Sulle possibili "categorie" di legittimari, v. SEMPRINI, A.: "L'equiparazione tra legittimari pretermessi e legittimari sopravvenuti nel patto di famiglia", *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 1270 ss.

9 Tale norma statuisce infatti che "[q]uanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a riduzione o collazione". In altri termini, mediante la stipula del patto di famiglia, il legislatore consente di derogare da un lato al divieto sancito dall'art. 557, comma 2, c.c. che non consente ai donatari di rinunciare all'azione di riduzione anteriormente all'apertura della successione e dall'altro, al dettato di cui all'art. 737, comma 2, c.c. che in relazione alla collazione, ne autorizza la dispensa ma nei limiti della sola quota disponibile. A tal proposito, v. MAGLIULO, F.: "L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione", AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa, I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Giuffrè, Milano, 2006; ZOPPINI, A.: "Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia)", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 287 ss. Sul patto di famiglia recante una disciplina speciale al fine di assicurare il passaggio generazionale che si vuole agevolare interessanti appaiono anche le riflessioni di LA PORTA, U.: *Il patto di famiglia*, Utet, Torino, 2007, *passim*; DELLE MONACHE, S.: "Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia", *Tradizione e modernità del diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia* (a cura di S. DELLE MONACHE), Cedam, Padova, 2007, p. 341 ss.

10 Si veda, tra i commentatori di maggior rilievo, CACCAVALE, C.: "Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie", *Notariato*, 2006, p. 315; Id.: "Contratto e successioni", in AA.VV.: *Interferenze* (a cura di V. ROPPO), *Tratt. contr.*, Giuffrè, Milano, 2006, p.572 ss.; PALAZZO, A.: "Patto di famiglia e sistema per la trasmissione della ricchezza familiare", *Trattato teorico-pratico di diritto privato* (a cura di G. ALPA e S. PATTI), *Testamento e istituti alternativi*, Cedam, Padova, 2008, p. 438 ss.; Id.: "Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 261 ss., in cui l'A. ritiene di poter applicare alla disciplina del patto l'art. 793, comma 4, c.c. e, dunque, consentire al donante di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del *modus*; MERLO, A.: "Divieto dei

ovvero le partecipazioni sociali, realizzata a favore di uno o più discendenti e accompagnata dall'onere per il donatario di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari (con un valore da determinarsi tenendo in considerazione il momento della conclusione del contratto). Tale tesi, c.d. atomistica, configura l'istituto come un negozio bilaterale tra il disponente e l'assegnatario e attribuisce il ruolo di terzi agli altri soggetti partecipanti al patto¹¹.

Secondo alcuni commentatori¹², tuttavia, non appare convincente la riconduzione del patto di famiglia nell'alveo della donazione modale poiché l'attribuzione del disponente in favore del legittimario assegnatario non è caratterizzata dall'*animus donandi*. La funzione di tale attribuzione, invero, è quella di rendere quanto più sicura e stabile la successione nell'azienda — attraverso la contestuale liquidazione delle quote dei legittimari non assegnatari — e non anche, o comunque non solo, quella di arricchire la sfera giuridico-patrimoniale del beneficiario.

La tesi che attribuisce al patto una natura di donazione modale, inoltre, sarebbe screditata da un lato dalla circostanza che tale obbligo di liquidazione — nei confronti dei legittimari non assegnatari — non ha fondamento convenzionale (come, invece, accade nel *modus donativo*), essendo previsto dalla legge; dall'altro, dal fatto che il *modus* rappresenta un elemento essenziale dell'istituto e non accidentale come, invece, l'onere ex art. 793 c.c.¹³

Altra parte della letteratura¹⁴, attraverso la tesi c.d. unitaria, riconosce una natura essenzialmente divisoria all'istituto di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. Tale filone

patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia”, *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione Italiana per il notariato, Il sole 24 ore*, Milano-Roma, 2006, p. 100 ss.

- 11 PERLINGIERI, G.: “Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi”, cit., p. 150.
- 12 Sembra condivisibile l'impostazione di PERLINGIERI, G.: “Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi”, cit., p. 152., secondo il quale l'elemento della liberalità che caratterizza l'istituto “non risolve né esaurisce la funzione del negozio”.
- 13 In questo senso si veda PETRELLI, G.: “La nuova disciplina del “patto di famiglia””, *Riv. not.*, 2006, I, p. 407, il quale qualifica l'obbligazione dell'assegnatario, quale “elemento necessario della fattispecie” ai fini della sua “qualificazione”; il *modus donativo*, invece, rappresenta un elemento puramente accidentale, la cui presenza non è dunque necessaria ai fini della qualificazione del negozio giuridico.
- 14 In tal senso cfr. AMADIO, G.: “Patto di famiglia e funzione divisionale”, *Riv. not.*, 2006, p. 867 ss.; Id., “Profili funzionali del patto di famiglia”, *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 345 ss.; LEVA, M.: “Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione dei patti successori”, *Riv. not.*, p. 1375; Id., “La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)”, *Riv. not.*, 2009, p. 1090 ss.; DE NOVA, G.: *Introduzione, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006*, n. 55, Milano, 2006, p. 3 ss.; DELFINI, F.: *Commento all'art. 768-quater, Introduzione, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006*, n. 55, Milano, 2006 p. 20 ss.; BONLINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2020, p. 215 ss., il quale evidenzia le affinità dell'istituto con la c.d. *divisio inter liberos* e afferma che si sarebbe in presenza di un'eccezionale ipotesi di divisione anticipata, riguardante una successione non ancora aperta e, quindi, una comunione ereditaria futura, peraltro eventuale, e dal carattere necessariamente parziale, potendo concernere soltanto l'azienda o le partecipazioni sociali; l'A. conclude che, in quanto riconducibile all'area degli atti equiparati alla divisione, dovrebbe ritenersi applicabile al patto di famiglia la disciplina dell'azione di rescissione per lesione di cui all'art. 764, comma 2, c.c.; DI MAURO, N., MINERVINI, E., VERDICCHIO, V.: *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006*, n. 55 (a cura di E. MINERVINI), Giuffrè, Milano, 2006; DI MAURO, N.: “I necessari partecipanti al patto”, *Famiglia*,

di pensiero, invero, affonda le sue radici su un ragionamento di tipo sistematico, in quanto la disciplina del patto di famiglia si colloca nel nuovo Capo V-bis, che idealmente chiuderebbe la parte dedicata alla divisione ereditaria; si fa riferimento, inoltre, alla tecnica legislativa impiegata per la trasmissione dell'azienda, in quanto il meccanismo di liquidazione dei legittimari non assegnatari sarebbe assimilabile a quello previsto dall'art. 720 c.c. per la divisione di immobili non comodamente divisibili. Si argomenta, inoltre, che l'assegnazione dell'azienda comporta la liquidazione ai legittimari non assegnatari dell'ideale quota ereditaria loro spettante (avuto riguardo del momento in cui avviene la stipulazione del contratto): così, come avviene nelle vicende divisorie, si avrebbe una specie di conversione dell'ideale quota riservata a ciascuno dei conviventi con l'attribuzione di beni o diritti il cui valore è corrispondente a quello della stessa quota. Sarebbe emblematica, infine, secondo tale ricostruzione in chiave divisoria, la necessaria partecipazione di tutti i legittimari a pena di nullità¹⁵: aspetto quest'ultimo che, notoriamente, caratterizza la divisione ereditaria.

Di contro, le peculiarità che caratterizzano l'istituto imporrebbero più di qualche forzatura al fine di ricondurre lo stesso nell'alveo della vera e propria divisione; con il patto di famiglia, invero, si verrebbe a configurare una particolare ipotesi di divisione anticipata¹⁶, relativa ad una successione non ancora aperta — e dunque ad una comunione ereditaria futura ed eventuale — che avrebbe carattere necessariamente parziale, poiché il negozio può avere ad oggetto solo l'azienda o le partecipazioni sociali. Viene obiettato, inoltre, che, nel momento in cui le parti stipulano il contratto, mancherebbero uno stato di comunione e ogni forma di contitolarietà che siano attuali¹⁷. Né tantomeno può essere dato rilievo alla collocazione topografica della disciplina dell'istituto all'interno del codice civile poiché sarebbe come assegnare ad una clausola di un negozio una funzione o una qualificazione diversa secondo il "luogo" dove è stata inserita in un documento. A maggior ragione, in una stagione legislativa caratterizzata, in maniera pregnante,

persone e successioni, 2006, p. 539 ss.; TORRONI, A.: "Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile" *Riv. not.*, 2008, p. 465.

- 15 In questo senso, anche GAZZONI, F.: "Appunti e spunti in tema di patto di famiglia", *Giust. civ.*, 2006, p. 217 ss., il quale, argomentando ex art. 550, comma 3, c.c., sostiene che l'istituto abbia struttura trilaterale poiché gli assegnatari e i non assegnatari, se in numero superiore ad uno, costituirebbero sempre e comunque una parte soggettivamente complessa; ID., *Manuale di diritto privato*, 20^a ed., ESI, Napoli, 2021, p. 491 ss.; in maniera conforme, IMBRENDA, M.: "Patto di famiglia, solidarietà familiare e *family business*", *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 463.
- 16 Discorre di anticipata divisione, più che di anticipata successione, VITUCCI P.: "Ipotesi sul patto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 462.
- 17 Secondo PETRELLI, G.: "La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit., p. 429 ss., i concetti di "anticipata successione o divisione" possono essere utilizzati soltanto in modo descrittivo. Di simile avviso è anche BALESTRA, L.: "Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione", *Riv. trim.*, 2007, p. 749 ss., che suggerisce di discutere di "mera anticipazione degli effetti" e non di successione anticipata.

dal pluralismo delle fonti e da una delocalizzazione del potere legislativo che incide sulla stessa struttura del codice civile e sulla funzione originaria dei singoli istituti¹⁸.

Un'altra impostazione dottrinale¹⁹ rinuncia, invece, a qualificare il patto di famiglia sulla falsa riga dei negozi giuridici tradizionali e sostiene che esso rappresenterebbe un contratto, avente una sua funzione tipica, ma con natura complessa. In particolare, dall'indagine della disciplina e della funzione dell'istituto, emergerebbe la possibilità di attribuire al contratto, al tempo stesso, natura liberale, divisionale, solutoria e transattivo-divisoria. Per un verso, dunque, natura di liberalità, dal disponente all'assegnatario dell'azienda, poiché l'assegnatario, pur se chiamato a liquidare le quote degli altri legittimari, non deve alcun corrispettivo all'imprenditore. Per altro verso, poi, natura solutoria, tenuto conto dei rapporti tra il beneficiario-assegnatario dell'azienda e i legittimari non assegnatari, ai quali il primo provvede a liquidare i diritti di legittima loro spettanti. Ancora, natura divisionale, in quanto si è in presenza di un contratto che consente l'estromissione anticipata dell'azienda o delle partecipazioni sociali dalla comunione ereditaria, mediante la determinazione del valore della massa ed il successivo apporzionamento a favore dei legittimari, sulla base delle quote di diritto di cui agli artt. 536 ss. c.c. previste in materia di successione necessaria. Infine, natura transattiva-divisoria, perché non si applicano le norme in materia di collazione e riduzione ai sensi dell'art. 768-*quater*, comma 4, c.c. venendosi a realizzare in tal modo una definitiva stabilizzazione della successione nell'impresa.

Altra parte della letteratura²⁰, infine, attribuisce all'istituto la veste di negozio tipico in quanto disciplinato espressamente dal legislatore sulla motivazione che il contratto avrebbe una propria causa consistente nella volontà del disponente

-
- 18 Cfr. PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, ESI, Napoli, 1992, *passim*, sul sistema italo-europeo delle fonti.
- 19 In tal senso v. OBERTO, G.: *Il patto di famiglia*, Cedam, Padova, 2006, p.53 ss.; PETRELLI, G.: "La nuova disciplina del "patto di famiglia"", *Riv. not.*, 2006, p. 407, secondo il quale si tratterebbe di "un ulteriore contratto avente una funzione tipica di natura complessa irriducibile a quella dei tipi contrattuali già disciplinati dal codice civile"; GAZZONI, F.: "Appunti e spunti in tema di patto di famiglia", *Giust. civ.*, 2006, p. 219; ANDRINI, M.C.: "Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale", *Vita not.*, p. 41 ss., secondo la quale l'esatta qualificazione giuridica del patto è quella di un negozio misto a donazione; BAUCO, C. e CAPOZZI, V.: *Il patto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 21ss.
- 20 Cfr. in tal senso RIZZI, G.: "Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda", *Notariato*, 2006, p. 430 ss., secondo il quale il legislatore, con l'introduzione dell'istituto di cui trattasi, ha inteso disciplinare un nuovo contratto con una sua causa tipica ed unitaria, piuttosto che una fattispecie complessa caratterizzata da un coacervo di profili causali con prevalenza del profilo donativo; Id.: *I Patti di famiglia (Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie)*, Cedam, Padova, 2006; TASSINARI, F.: "Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari", *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione Italiana per il notariato*, Il sole 24 ore, Milano-Roma, p. 166 ss., secondo il quale al patto deve essere riconosciuta una natura giuridica autonoma, quale contratto *sui generis*, idoneo a produrre effetti suoi propri, non assimilabili a quelli dei contigui istituti della donazione e della divisione; VALERIANI, A.: "Il patto di famiglia e la riunione fittizia. (Una, due ... mille riunioni fittizie?)", *Patti di famiglia per l'impresa*, cit., p. 119 ss.; VITUCCI, P.: "Ipotesi sul patto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 448 ss.

di stabilizzare i futuri assetti successori dei legittimari in relazione all'azienda di famiglia o alle partecipazioni sociali cedute²¹.

Appare condivisibile, invece, la ricostruzione secondo cui il voler ricondurre forzatamente l'istituto del patto di famiglia nei tipi o nelle manifestazioni negoziali summenzionate, sembrerebbe non tenere adeguatamente in considerazione la varietà di interessi che l'istituto può coinvolgere, la peculiarità delle sue funzioni e la variabilità di situazioni o disposizioni che in concreto possono caratterizzarlo²².

Pare opportuno, invero, identificare la funzione in concreto realizzata dai partecipanti e la meritevolezza della stessa, avuto riguardo alle singole posizioni di tutti i contraenti, ai beni attribuiti, alla natura dei diritti trasferiti e all'assetto societario che in concreto è interessato dalla attribuzione.

Nell'analisi funzionale dell'istituto, infatti, vengono in rilievo anche altre istanze fondamentali meritevoli di tutela²³: il patto di famiglia, invero, cerca di soddisfare quella necessità di assicurare continuità, ma soprattutto stabilità, alle attività imprenditoriali, scongiurando il rischio che il passaggio intergenerazionale della ricchezza latamente intesa comporti una disgregazione del controllo e/o una frammentazione della gestione aziendale, con inevitabili riflessi negativi sull'ordine pubblico non soltanto economico²⁴.

III. IL REGIME IMPOSITIVO DEL PATTO: EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI.

Per ciò che attiene il formante giurisprudenziale, pare opportuno svolgere una brevissima considerazione preliminare: il patto di famiglia non ha certamente riscosso un grande successo all'interno dell'ordinamento italiano. Proprio per tale ragione, la giurisprudenza raramente è stata chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti all'istituto se non in materia tributaria e, *incidenter tantum*, sulla natura dello stesso.

-
- 21 A tal proposito, si argomenta, attraverso il meccanismo analogico, dei c.d. accordi in sede di separazione e di divorzio, i quali, secondo un'opinione abbastanza diffusa, avrebbero come causa propria quella di fissare gli assetti familiari in occasione della disgregazione del rapporto di coniugio. In tal senso, cfr. Cass. 5 luglio 1984 n. 3940, secondo la quale nei trasferimenti contenuti negli accordi di separazione o di divorzio sarebbe ravvisabile una vera e propria autonoma causa di separazione, c.d. "*causa separandi*", ritenuta particolarmente meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. Sulla causa dell'istituto, invece, v. le riflessioni di SICCHIERO, G.: "La causa del patto di famiglia", *Contr. impr.*, 2006, p. 1270 ss.
- 22 In questo senso, degne di nota le riflessioni di PERLINGIERI, P. e RECINTO G., *Manuale di diritto civile*, 11^a ed., ESI, Napoli, 2022, p. 942 ss., i quali rilevano che l'istituto "non può essere forzatamente assimilato ad una donazione o ad una divisione in quanto presenta un profilo funzionale del tutto peculiare".
- 23 Sulla meritevolezza degli interessi v., ex plurimis, la puntuale ricostruzione di PIRAINO, F.: "Meritevolezza degli interessi", *Enciclopedia del diritto*, I, 2021, Giuffrè, Milano, p. 667 ss.; MINERVINI, E: *La meritevolezza del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 3 ss.; MARTONE, I.: *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e problemi applicativi, Quaderni della rassegna di diritto civile*, ESI, Napoli, 2017.
- 24 Sul concetto di ordine pubblico si rinvia a PERLINGIERI, G. e ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, ESI, Napoli, 2019.

Pare emblematico, infatti, che, in tema di patto di famiglia ci siano sicuramente più riflessioni della dottrina²⁵ che pronunce della giurisprudenza²⁶. Basti pensare, inoltre, che la Corte di Cassazione si occupa per la prima volta dell'istituto nel 2018²⁷, quindi ben dodici anni dopo l'entrata in vigore della l. n. 55 del 2006 che, come chiarito nel primo paragrafo, lo ha introdotto nell'ordinamento italiano quale deroga ai patti successori.

La questione concreta affrontata dalla pronuncia appena menzionata riguardava il corretto trattamento tributario cui assoggettare le attribuzioni, anche in natura, effettuate dal discendente-beneficiario (o legittimario assegnatario) in favore degli altri legittimari partecipanti al patto ai sensi dell'art. 768-*quater*, comma 2, c.c.

Da un punto di vista fiscale, secondo le argomentazioni offerte dalla Corte, il patto di famiglia è riconducibile nell'alveo degli atti a titolo gratuito, in quanto, da un lato, è caratterizzato dall'intento di prevenire liti ereditarie con il conseguente smembramento di aziende, e dall'altro non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell'assegnatario dell'azienda, ma solo l'onere in capo a quest'ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto. Sotto il profilo impositivo, pertanto, con la pronuncia in parola, viene considerata donazione non soltanto l'assegnazione dell'azienda o delle quote societarie, ma anche la liquidazione a favore dei non assegnatari; il prelievo tributario, dunque, deve essere determinato in ragione del rapporto intercorrente tra l'assegnatario ed il legittimario non assegnatario, non già di quello intercorrente tra il disponente e l'assegnatario-beneficiario²⁸.

Con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020²⁹, tuttavia, si assiste ad un (parziale) *revirement* dei giudici di legittimità. La *quaestio*, ancora una volta, riguardava la qualificazione giuridica e il connesso trattamento fiscale del pagamento imposto dall'art. 768-*quater*, comma 2, c.c.; la Cassazione, invero, affronta la questione

25 La letteratura sull'argomento, nel corso degli anni, ha assunto dimensioni veramente considerevoli. Si rinvia, senza pretesa di esaustività, al paragrafo precedente, e in particolare alle note 11,12,14 e 15.

26 Sulla revocabilità del patto di famiglia, ad esempio, v. Trib. Torino, 20 febbraio 2015, che ammette la possibilità di esperire l'azione revocatoria in presenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. Un'altra questione affrontata, invece, dalla giurisprudenza di merito è quella relativa alla possibilità che il giudice tutelare autorizzi il legittimario non assegnatario alla stipula del patto. Si fa riferimento, in particolare, a Trib. Reggio Emilia, decr. 12 luglio 2012, *il caso.it*, in cui viene riconosciuta la possibilità che un interdetto stipuli un patto di famiglia. Nel caso di specie, in particolare, si sono ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 375, comma 1 c.c., con conseguente necessità di autorizzazione da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare.

27 Si fa riferimento a Cass. 19 dicembre 2018 n. 32823, su *DeJure.it*.

28 Nel caso di specie, la liquidazione avveniva tra fratelli; il calcolo dell'imposta, quindi, doveva essere effettuato considerando donante l'assegnatario delle azioni e donataria la sorella liquidata con la somma di denaro, con conseguente applicazione dell'aliquota al 6% e considerando la franchigia esente di euro 100.000.

29 Il testo integrale della pronuncia è rinvenibile in *Corr. giur.*, 2021, p. 910 ss., con nota di RIVA, l.: "Un auspicato *revirement* sul trattamento fiscale del patto di famiglia".

già esaminata con la riferita pronuncia del 2018, con una ricostruzione ed una soluzione non del tutto conformi.

La Corte, anzitutto, respinge la tesi del patto di famiglia quale donazione modale, pur riconoscendone affinità di effetti, e già sul punto si discosta dalla pronuncia del 2018. Tanto è vero che l'istituto viene definito come un nuovo tipo contrattuale con funzione complessa e viene inquadrato in un contesto sistematico suo proprio, lasciando sullo sfondo le varie ricostruzioni unitarie proposte dalla dottrina civilistica sopra riportate.

La vera novità della pronuncia, tuttavia, consiste nella revisione del regime impositivo: la liquidazione dovuta, infatti, è fiscalmente inquadrata nell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990³⁰, ma — a differenza di quanto affermato nel 2018 — tale liquidazione viene considerata quale donazione dall'imprenditore disponente in favore del legittimario non assegnatario, e non quale attribuzione da parte del beneficiario assegnatario nei confronti del legittimario non assegnatario. Ne consegue, quindi, la diretta applicazione dell'aliquota e della franchigia previste nel caso specifico per la linea retta di parentela: aliquota al 4 % e franchigia di 1 milione.

Sulla falsariga di quest'ultima pronuncia si sono poi pronunciate nel 2021 due Commissioni tributarie. Nello specifico, quella di Milano con sentenza n. 2969 del 29 luglio 2021 e quella di Reggio Emilia con sentenza n. 222 del 15 settembre 2021³¹.

Da ultimo, infine, la Cassazione, con ordinanza n. 19561 del 17 giugno 2022, che ricostruisce in maniera puntuale l'istituto tanto sul piano civilistico³² quanto

30 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1990. Ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente testo unico nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dell'art.2 del citato d.l. 3 ottobre 2006, n. 262. Per la decorrenza vedasi quanto disposto dal comma 53 dell'art. 2. L' art.13 della l. 18 ottobre 2001, n. 383 aveva disposto la soppressione dell'imposta di successione e donazione.

31 Cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia, Milano, 29 luglio 2021, n. 2969 in cui si ribadisce che occorre applicare l'aliquota e la franchigia relativa al legame di parentela (o di coniugio) con l'imprenditore; Comm. Trib. Prov. le Reggio Emilia, 15 settembre 2021, n. 222 in cui si afferma che è assoggettato alla stessa imposta sulle donazioni non solo il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie operato dall'imprenditore in favore dell'assegnatario, ma anche la liquidazione del conguaglio ex art 768-quater c.c. operato dall'assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari. Entrambe le pronunce sono reperibili su *DeJure.it*.

32 A tal proposito, si evidenzia che le caratteristiche proprie dell'istituto "rendono unica, anche se complessa, l'operazione negoziale, perché il patto di famiglia è tale solo se alla liberalità in favore del beneficiario si accompagna l'adempimento da parte di quest'ultimo dell'obbligo, previsto dalla legge, di effettuare il conguaglio in favore degli altri legittimari". In definitiva, secondo la Corte, il patto di famiglia "da un lato, realizza una liberalità nei confronti del discendente assegnatario e, da un altro lato, assolve ad una funzione solutoria, per quanto attiene alla liquidazione della quota dei legittimari non destinatari dell'assegnazione, anticipando gli effetti non solo dell'apertura della successione, ma anche della divisione tra legittimari".

sul piano fiscale³³, ha di fatto confermato l'orientamento espresso dalla sentenza del 2020, ribadendo che è corretta la franchigia di un milione e l'applicazione dell'aliquota del 4% sull'eventuale eccedenza.

Proprio in questa pronuncia, inoltre, i giudici di legittimità tornano a ribadire che il patto di famiglia è assimilabile alla donazione modale di cui all'art. 793 c.c. dal solo punto di vista delle conseguenze giuridiche; vengono sottolineate, tuttavia, le differenze rilevanti tra i due istituti con riguardo al momento genetico dell'apposizione del *modus*. Nel patto di famiglia, infatti, l'onere non ha fonte negoziale, ma legale, e non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione, ma un elemento necessario imposto dalla legge³⁴. La Corte, infine, continua l'analisi precisando che “[t]uttavia, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, la situazione è assimilabile, perché all'attribuzione liberale si affianca l'obbligo per il beneficiario di adempiere ad una prestazione, che non costituisce il corrispettivo dell'attribuzione ricevuta, ma la ridimensiona, soddisfacendo altri interessi dello stesso disponente e dei terzi destinatari della prestazione”.

Per quanto concerne il versante giurisprudenziale, dunque, l'*excursus* di matrice pretoria appena delineato permette di poter affermare che stiamo assistendo ad un consolidamento di tale orientamento con riguardo non soltanto al regime impositivo, ma anche alla natura giuridica, alla struttura e alla funzione del patto di famiglia.

33 Pare opportuno, riportare un passaggio cruciale del *reasoning* dei giudici di legittimità che motivano così: “Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass. 19 dicembre 2018 n. 32823), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 58, comma 1, sopra illustrato, la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari. In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquida il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell'imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari. Non è in discussione che la liquidazione sia eseguita dal beneficiario del trasferimento con denaro o beni propri (o che siano divenuti tali). Ciò che rileva è che tale liquidazione, ai fini fiscali, in applicazione delle disposizioni richiamate, è considerata liberalità del disponente in favore del legittimario pretermesso. Deve, pertanto, darsi applicazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui è stabilito che, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, “l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote... al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento; a bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 Euro: 6 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento”. In conclusione, nel patto di famiglia, una volta assoggettati all'imposta sulle donazioni sia il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie al beneficiario sia la liquidazione ai legittimari non assegnatari, occorre applicare l'aliquota e la franchigia relativa al legame di parentela (o di coniugio) con l'imprenditore non solo con riferimento al menzionato trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione”. Il testo integrale della pronuncia è reperibile su *Dejure.it*.

34 Cfr. Cass. 17 giugno 2022 n. 19561, cit.

IV. PER UNA RIVITALIZZAZIONE ERMENEUTICA DEL PATTO DI FAMIGLIA, OLTRE L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Possiamo, a questo punto, riflettere con equilibrio sul motivo per il quale il patto di famiglia non abbia riscosso grande successo sul piano pratico all'interno dell'ordinamento italiano, ad onta delle indicazioni di segno contrario dall'Unione europea³⁵.

I motivi di tale insuccesso possono essere principalmente imputati a due ordini di ragioni: in primo luogo, le ben note difficoltà pratiche a raggiungere un accordo che soddisfi le istanze di tutti i soggetti chiamati a partecipare al contratto; in secondo luogo, il regime fiscale — non di estremo favore — cui è sottoposto il patto di famiglia, che non si è rivelato sufficientemente in grado di incentivare la classe imprenditoriale a fare ricorso a tale strumento. A tal proposito, pare emblematico come le poche pronunce giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto negli ultimi anni, che peraltro affrontavano questioni per lo più attinenti al regime impositivo, non abbiano certo contribuito a delineare un quadro chiaro che fungesse da stimolo, per il tessuto imprenditoriale, all'utilizzo di tale strumento.

Per ciò che attiene il primo aspetto, un ulteriore elemento che, nella prassi, ha disincentivato l'utilizzo del patto è rinvenibile sicuramente nell'errata convinzione secondo la quale il contratto non sarebbe valido se non con il consenso prestato da parte di tutti i legittimari potenziali³⁶.

Per altro verso, deve anche considerarsi come un limite applicativo possa riscontrarsi nelle cautele adottate talvolta dal notaio rogante³⁷, che inducono a non negoziare, o a non stipulare il suddetto patto, per timore di incorrere in responsabilità ex art. 28 l. not.

In dottrina viene, tuttavia, evidenziato come, in realtà, "l'interesse generale è maggiormente tutelato e perseguito stipulando un patto di famiglia anche in

35 Si fa riferimento, in particolare, alla Raccomandazione della Commissione Europea del 7 dicembre 1994 (n.94/1069) già menzionata, che invitava gli stati membri in cui il divieto di patti successori fosse ancora in vigore ad intervenire per attenuarne l'operatività, nell'ottica di una tutela del patrimonio aziendale. Sull'applicabilità del patto di famiglia all'ordinamento castigliano, v. NAVARRO CARO, V.: "Il patto di famiglia y su posibilidad en el ordenamiento civil castellano", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 1696 ss.

36 Appaiono condivisibili, infatti, le considerazioni sul tema di OLIVIERO, F.: "Il consenso alla trasmissione generazionale anticipata della ricchezza: "partecipanti" e "terzi" nel patto di famiglia", *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali, Questioni di diritto positivo* (a cura di M. TESCARO), cit., p. 848.

37 Sulle difficoltà pratico-applicative dell'istituto e le possibili soluzioni proposte, si veda FERRUCCI, A.: "Il patto di famiglia: casi e questioni di interesse notarile", cit. Le fattispecie, che sono state poste all'attenzione dell'Ufficio Studi, hanno determinato l'insorgere di dubbi e problematiche circa l'applicabilità o, in subordine, circa le modalità applicative della disciplina del patto di famiglia. L'analisi dei quesiti pervenuti è stata condotta muovendo dal singolo caso concreto che ha posto, di volta in volta, la questione giuridica e la finalità perseguita dal suddetto lavoro sostanzialmente è stata quella di racchiudere in uno stesso contesto le principali risposte ai quesiti posti dai vari notai. Lo studio notarile, invero, dopo avere brevemente accennato alla struttura e alla funzione dell'istituto, indaga il patto di famiglia sotto i profili soggettivo, oggettivo, strutturale e, infine, si occupa del delicato tema della liquidazione dei legittimari non assegnatari.

assenza dei legittimari non assegnatari, perché mentre la tutela dei non partecipanti è sempre garantita — posto che gli stessi conservano, in ogni caso, il diritto al 'valore' della legittima —, il rifiuto da parte del notaio di stipulare un patto senza la partecipazione dei legittimari non assegnatari contribuisce all'eventuale instabilità e discontinuità dell'attività d'impresa³⁸.

Di conseguenza, si ritiene che l'elemento destinatario a formare oggetto di valutazione sia la necessità di bilanciamento tra l'interesse alla legittima e tutti quei valori costituzionalmente rilevanti che impattano tanto sul piano individuale quanto su quello sociale (tra i quali, senza pretesa di esaustività, la libertà di iniziativa economica, la libertà di disporre e l'autonomia negoziale, la tutela del risparmio, il lavoro e la famiglia)³⁹.

Come autorevolmente affermato, l'obiettivo da perseguire sarebbe, dunque, quello di agevolare un'iniziativa economica funzionale, anzitutto, all'utilità sociale, ma che tenga in considerazione sia l'esigenza di non disgregare i patrimoni sia quella di tutelare la continuità e l'unità nella gestione delle imprese familiari; d'altronde, anche la necessità di conservare la proprietà e l'attività economica tra i soli discendenti, peraltro, rappresenta un valore costituzionalmente garantito non suscettibile di valutazione economica⁴⁰. Per evitare, tuttavia, che la famiglia e le istanze di solidarietà ad essa collegate relative alla posizione dei legittimari non siano lasciate al margine di una considerazione prevalentemente attenta ai profili economici, è opportuno, in ogni caso, un contemperamento tra *causa producendi* e *causa familiae*, diritti di libertà e doveri di solidarietà⁴¹.

Così argomentando, in definitiva, è solo il disponente, "leader dell'impresa di famiglia", che può efficacemente assumere il compito di individuare, tra i discendenti, il beneficiario o i beneficiari con le migliori attitudini e capacità imprenditoriali, così realizzando la vera e più importante funzione della normativa in esame, spettando all'ordinamento quello di "preservare il più possibile tale scelta evitando complicazioni superflue in fase precontrattuale e contrattuale e disgregazioni inutili e pericolose in fase post-contrattuale". Se, infatti, è vero che le problematiche familiari di natura patrimoniale devono essere lette alla luce del principio di solidarietà, pur nel rispetto del diritto alla legittima, vero è pure che tali questioni devono necessariamente essere affrontate e risolte non già "soltanto

38 PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", cit., p. 203.

39 PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", cit., p. 200; dello stesso avviso, al riguardo, anche OPPO, G.: "Patto di famiglia e "diritti della famiglia"", *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 439 ss.

40 PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", cit., p. 148.

41 PERLINGIERI, P.: "La funzione sociale del diritto successorio", *Rass. Dir. civ.*, 2009. Per delle riflessioni più analitiche circa il rapporto tra la materia successoria e l'art. 42 Cost. v. lo: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, ESI, Napoli, 2020, p. 458.

sul piano qualitativo, ma anche su quello quantitativo perché è quest'ultimo che consente il rispetto del principio di eguaglianza tra i legittimari senza violentare la scelta del disponente, le attitudini del beneficiario e le esigenze del mercato⁴².

In questo senso, nell'ottica di una interpretazione adeguata ad una valutazione comparativa degli interessi e alla gerarchia dei valori normativi⁴³, la stipulazione del suddetto patto, in assenza del coniuge e, in generale, dei legittimari non assegnatari, può divenire uno strumento non già fonte di invalidità del contratto, ma, alla luce delle istanze fondamentali sottese alla concreta operazione economica, di effettiva realizzazione dei valori supremi dell'ordinamento — sia personal-solidaristici che più squisitamente economici — che l'istituto in esame mira a realizzare. Proprio per la realizzazione di tali valori ordinamentali, è sempre opportuno tenere a mente che “per interpretare è necessario bilanciare e per bilanciare bisogna interpretare”⁴⁴.

Elementi quali la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione (del patto), infine, rappresenterebbero al contempo oneri e oneri di cui tutti gli operatori del diritto — dagli interpreti ai giudici, dalla classe notarile a quella degli avvocati — dovrebbero farsi carico con il precipuo scopo di contribuire a rendere più funzionale questo poco “fortunato” istituto affinché si realizzi in maniera più agevole una trasmissione intergenerazionale ed endofamiliare dei patrimoni.

A margine di queste riflessioni, pare opportuno segnalare all'attenzione di chi legge l'istituzione di un'apposita commissione di studio — i cui esiti si attendono con interesse — all'interno della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, volta a indagare, in una prospettiva *de iure condendo*, le modalità normative più idonee a formulare un progetto di legge che in qualche modo abbia il fine di attualizzare e rivitalizzare l'istituto del patto di famiglia. L'iniziativa risponde alle esigenze di realizzare in concreto gli obiettivi fissati dalle indicazioni di matrice europea cui si è fatto riferimento, con l'auspicio di potere offrire importanti spunti per l'attività del legislatore, sì da nutrire di nuovo vigore l'istituto in esame.

D'altronde, la dottrina più autorevole, da tempo, evidenzia che nonostante le apprezzabili iniziative da parte del legislatore — di cui l'introduzione del patto

42 PERLINGIERI, G.: “Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi”, cit., p. 201.

43 Nel solco dell'insegnamento di PERLINGIERI, P.: “Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice”, in A.A.V.V.: *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), Esi, Napoli, 2006, p. 3 ss., e in Id.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, ESI, Napoli, 2006, p. 371 ss.; Id.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, ESI, Napoli, 2020.

44 Espressione ripresa da PERLINGIERI, G., dalla relazione dal titolo “La proposta per la riforma della disciplina italiana in tema di riserva a favore del coniuge superstite” tenuta al *Congresso internacional “Las nuevas fronteras del derecho de familia(II)”* svoltosi presso il collegio notarile di Valencia nei giorni 26 e 27 ottobre 2022.

di famiglia all'interno del codice civile è testimonianza —, è sempre più attuale la necessità di una riforma generale che coinvolga tutto il diritto successorio e che non si limiti a intervenire su aspetti specifici di norme singolarmente considerate⁴⁵.

45 Si fa riferimento alla condivisibile considerazione di PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, ESI, Napoli, 2020, p. 494, il quale evidenzia come "il raffronto tra la disciplina successoria e la realtà (sociale e normativa) corrente [...] rafforza la convinzione che il diritto ereditario reclami una riforma risoluta"

BIBLIOGRAFIA

- AMADIO, G.: "Patto di famiglia e funzione divisionale", *Riv. not.*, 2006, p. 867 ss.
- AMADIO, G.: "Profili funzionali del patto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 345 ss.
- ANDRINI, M.C.: "Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale", *Vita not.*, p. 41 ss.
- BALESTRA, L.: "Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione", *Riv. trim.*, 2007, p. 749 ss.
- BAUCO, C. e CAPOZZI, V.: *Il patto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 21ss.
- BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2020, p. 215 ss.
- CACCAVALE, C.: "Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie", *Notariato*, 2006, p. 315 ss.
- CACCAVALE, C.: "Contratto e successioni", in AA.VV.: *Interferenze* (a cura di V. ROPPO), *Tratt. contr.*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 572 ss.
- CACCAVALE, C. e TASSINARI, F.: *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 74 ss.
- CASU, G.: "Il patto di famiglia. Rassegna ordinata di dottrina nella sua prima interpretazione", Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali CNN*, 2006, p. 1823.
- DI MAURO, N.: "I necessari partecipanti al patto", *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 539 ss.
- DI MAURO, N., MINERVINI, E. e VERDICCHIO, V.: *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55* (a cura di E. MINERVINI), Giuffrè, Milano, 2006.
- DE NOVA, G.: *Introduzione, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, p. 3 ss.;
- DELFINI, F.: *Commento all'art. 768-quater, Introduzione, Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006 p. 20 ss.

DELLE MONACHE, S.: "Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia", *Tradizione e modernità del diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia* (a cura di S. DELLE MONACHE), Cedam, Padova, 2007, p. 341 ss.

FERRUCCI, A.: "Il patto di famiglia: casi e questioni di interesse notarile", *Focus Civilistico* (a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Notarile), 16 giugno 2022.

GAZZONI, F.: "Appunti e spunti in tema di patto di famiglia", *Giust. civ.*, 2006, p. 219.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, 13a ed., Esi, Napoli, 2007, p. 491.

IEVA, M.: "Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione dei patti successori", *Riv. not.*, p. 1375;

IEVA, M.: "La disciplina del patto di famiglia e l'evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione)", *Riv. not.*, 2009, p. 1090 ss.

IMBRENDA, M.: "Patto di famiglia, solidarietà familiare e *family business*", *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 463.

LA PORTA, U.: *Il patto di famiglia*, Utet, Torino, 2007, *passim*.

MAGLIULO, F.: "L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione", in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa, I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Giuffrè, Milano, 2006.

MERLO, A.: "Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia", *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della Fondazione Italiana per il notariato, Il sole 24 ore*, Milano-Roma, 2006, p. 100 ss.

MINERVINI, E.: *La meritevolezza del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 3 ss.

NAVARRO CARO, V.: "Il patto di famiglia y su posibilidad en el ordenamiento civil castellano", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 1696 ss.

OBERTO, G.: *Il patto di famiglia*, Cedam, Padova, 2006, p. 53 ss.

OLIVIERO, F.: "Il consenso alla trasmissione generazionale anticipata della ricchezza: "partecipanti" e "terzi" nel patto di famiglia", *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali, Questioni di diritto positivo* (a cura di M. TESCARO), ESI, Napoli, 2022, p. 827 ss.

OPPO, G.: "Patto di famiglia e "diritti della famiglia"", *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 439 ss.

PALAZZO, A.: "Patto di famiglia e sistema per la trasmissione della ricchezza familiare", *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, (a cura di G. ALPA e S. PATTI), *Testamento e istituti alternativi*, Cedam, Padova, 2008, p. 438 ss.

PALAZZO, A.: "Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 261 ss.

PERLINGIERI, G.: "Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi", *Rass. dir. civ.*, ESI, Napoli, p. 146 ss.

PERLINGIERI, G. e ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, ESI, Napoli, 2019.

PERLINGIERI, P.: "Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice", in AA.VV.: *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), ESI, Napoli, 2006, p. 3 ss.

PERLINGIERI, P.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, ESI, Napoli, 2006, p. 371 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, ESI, Napoli, 2020.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, ESI, Napoli, 2020, p. 494

PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, ESI, Napoli, 1992, p. 1 ss.

PERLINGIERI, P.: "La funzione sociale del diritto successorio", *Rass. dir. civ.*, 2009.

PERLINGIERI, P. e RECINTO G., *Manuale di diritto civile*, 6a ed., ESI, Napoli, 2007, p. 942 ss.

PETRELLI, G.: "La nuova disciplina del "patto di famiglia"", *Riv. not.*, 2006, p. 407.

MARTONE, I.: *Il giudizio di meritevolezza. Questione aperte e problemi applicativi, Quaderni della rassegna di diritto civile*, Esi, Napoli, 2017.

PIRAINO, F.: "Meritevolezza degli interessi", *Enciclopedia del diritto*, I, 2021, Giuffè, Milano, p. 667 ss.

RIVA, I.: *Patto di famiglia, Libro secondo: Successioni artt. 768bis-768octies, Commentario del Codice Civile e codice collegati Scialoja-Branca-Galgano* (a cura di G. De Nova), Zanichelli, Bologna-Roma, 2021, p. 10 ss.

RIZZI, G.: "Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare con le differenti tipologie societarie", in AA.VV.: *Patti di famiglia per l'impresa*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 244 ss.

RIZZI, G.: "Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda", *Notariato*, 2006, p. 430 ss.

SICCHIERO, G.: "La causa del patto di famiglia", *Contr. impr.*, 2006, p. 1270 ss.

SEMPRINI, A.: "L'equiparazione tra legittimari pretermessi e legittimari sopravvenuti nel patto di famiglia", *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 1270 ss.

TASSINARI, F.: "Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari", *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Il sole 24 ore, Milano-Roma, p. 166 ss.

TORRONI, A.: "Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile", *Riv. not.*, 2008, p. 465.

VALERIANI, A.: "Il patto di famiglia e la riunione fittizia. (Una, due ... mille riunioni fittizie?)", *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della fondazione italiana per il notariato, Il sole 24 ore*, Milano-Roma, p. 119 ss.

VITUCCI, P.: "Ipotesi sul patto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 448 ss.

VOLPE, F.: *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies, Il codice civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, p. 72 ss.

ZOPPINI, A.: "Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul patto di famiglia)", *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 287 ss.

